



COMUNE DI MALTIGNANO

Via Nuova n°1 , tel. 0736-304122-304457 fax. 0736-304463 - P. Iva 00364960443

Pec: anagrafe.comune.maltignano@emarche.it

ORDINANZA INGIUNZIONE

N°9 DEL 16/03/2019

Prot. 0002227

ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 689/1981

DITTA: *omissis*

RIFERIMENTI: Processo verbale di contestazione redatto in data 22/11/2016 dalla Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, Sezione Tutela Finanza Pubblica (prot. 209729 del 24/11/2016) – Rapporto ex art. 17 della legge 689/1981 emesso dalla Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, Sezione Tutela Finanza Pubblica, in data 07/02/2017.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Premesso che:

- il Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno accertava e contestava alla ditta ===== di Maltignano, con verbale del 22/11/2016, notificato in pari data, la duplice violazione dell'art. 51, comma 3, della legge 23/07/2009 n. 99 ("*Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti*"), comminando una sanzione amministrativa pecuniaria pari a complessivi 1.032,00 €, ossia pari alla misura edittale ridotta del doppio del minimo (516,00 € x 2) , da versare al Comune di Maltignano mediante bonifico bancario entro 60 giorni dalla contestazione;
- una copia del predetto verbale veniva inoltrata, con nota Guardia di Finanza prot. n°209729 del 24/11/2016, anche al Comune di Maltignano, quale ente destinatario dei proventi della sanzione, nonché competente per l'eventuale adozione dell'ordinanza ingiunzione;
- entro i termini assegnati, la ditta non aveva presentato scritti difensivi, né aveva pagato la sanzione;
- i suddetti termini, però, all'epoca dell'emissione del verbale, non avevano carattere perentorio in quanto per il comune di Maltignano, facendo parte del cratere sisma 2016, trovava applicazione la sospensione dei termini di cui all'art. 49 del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni nella legge n. 229/2016;
- tuttavia, il periodo di sospensione dei termini per il pagamento delle sanzioni, a differenza che per altri adempimenti, ha trovato applicazione **solo fino al 31 luglio 2017**, giacché l'art. 49 della legge n. 229/2016, di conversione del D.L. n. 186/2016, non è stato più prorogato;

Verificata la regolarità della contestazione elevata dalla Guardia di Finanza e la relativa notificazione;

Rilevato che sono definitivamente scaduti i termini previsti per il pagamento della sanzione in misura ridotta, senza che la ditta sanzionata abbia trasmesso scritti difensivi e/o chiesto di essere sentita;

Visto il rapporto prot. 0024782/2017 del 07/02/2017, elevato dalla Guardia di Finanza di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981, acquisito a mezzo pec solo in data 26/02/2019 (prot. comunale n. 0001658);

Ritenuto che il caso in esame non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione dalla responsabilità;

Ritenuto altresì:

- che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;
- che la motivazione *per relationem* è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del presente provvedimento sono esplicate mediante riferimento al verbale di accertamento del 22/11/2016 che, in quanto immediatamente contestato alla ditta sopra generalizzata, entra nella sua sfera di conoscibilità legale e quindi nella sua disponibilità;
- che non sono applicabili i termini generali di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 241/1990, in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio della legge n. 689/1981, che risulta legge speciale;
- che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della legge 689/1981;

Tenute presenti, ai fini della determinazione della sanzione, le circostanze, le modalità dell'infrazione nonché le condizioni oggettive previste dall'art. 11 della Legge 689/81;

Considerato, alla luce del disposto di cui al citato art. 11 della legge 689/81, che possa essere confermata la misura della sanzione già comminata dalla Guardia di Finanza di Ascoli Piceno con il verbale del 22/11/2016;

Visto l'art. 18 della Legge 689/1981;

Vista la LR n°33 del 10/08/1998;

Visti e richiamati gli artt. 7bis e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita con decreto sindacale n. 1 del 02/01/2019;

Dato atto che sulla pratica in oggetto la scrivente titolare di P.O., anche in qualità di Responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di incompatibilità e di conflitto di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali dei propri conviventi, parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 53 e 54 del D.Lgs. n°165/2001, 6 e 7 del D.P.R. n°62/2013 (Codice di comportamento) e 6/bis della legge n°241/1990 (Conflitto di interessi) così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n°190/2012;

DETERMINA

in € 1.032,00 (euro milletrentadue) la sanzione amministrativa pecuniaria afferente il verbale di accertamento e contestazione di infrazione elevato in data 22/11/2016 dalla Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, Sezione Tutela Finanza Pubblica, nei confronti della ditta ===== di Maltignano e, quale obbligato in solido, nei confronti del Signor =====, Legale Rappresentante della ditta, per la duplice violazione dell'art. 51, comma 3, della legge 23/07/2009 n. 99 (*"Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti"*)

ORDINA e INGIUNGE

1) **alla ditta =====, con sede a Maltignano in ===== – Partita IVA n°=====**

2) **e, in solido, al Signor ===== quale Legale Rappresentante della ditta, residente a ===== in Via ===== n.== – C.F.: =====,**

di versare la suddetta somma di € 1.032,00 mediante bonifico bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Maltignano sul codice IBAN IT9410847413501000120103257 presso la Banca di Credito del Piceno di Castel di Lama, specificando nella causale: "verbale Guardia di Finanza del 22/11/2016, Ditta ===== di Maltignano – violazione art. 51, 3° c., Legge 99/2009 – ord. inq. Comune di Maltignano n°9 del 16/03/2019."

Il pagamento dovrà essere effettuato per intero entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, salvo Vs. richiesta motivata e documentata di rateizzazione della sanzione, da presentare ai sensi dell'art. 26 della legge n. 689/1981 e dell'art. 14 della LR n. 33/1998.

Copia della quietanza di avvenuto versamento dovrà essere esibita o inviata all'autorità che ha emesso il verbale di accertamento e contestazione, nonché allo scrivente Comune che ha emesso la presente ordinanza ingiunzione.

Contro la presente ordinanza può essere proposta opposizione dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla data di notificazione, con le modalità previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 01/09/2011.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, qualora non sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 22 della L. 689/1981, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Maltignano per 15 giorni consecutivi ed altresì pubblicata sul sito istituzionale del medesimo Comune – sezione Amministrazione Trasparente – previo oscuramento delle generalità dei trasgressori.

La stessa verrà altresì notificata a mezzo Messo Comunale/notificatore del Comune di Maltignano.

Dalla residenza municipale, li 16 marzo 2019

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott.ssa Paola D'Emidio